

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 dicembre 2007, n. 845

Approvazione quota di partecipazione utenti nelle strutture residenziali socio-sanitarie: RSA per Anziani e RSA per disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

— che gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 ha stabilito che per le RSA per Anziani e per le RSA per Disabili, a modifica dell'art. 7, comma 2, lettera g, della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, e a modifica della Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, punto 6, vi sia la ripartizione del costo della retta giornaliera tra il Fondo Sanitario Regionale nella misura del 70% e il Fondo Sociale Regionale nella misura del 30%;

— che nel medesimo articolo è stata prevista, per la parte a carico del Fondo Sociale Regionale, la compartecipazione dell'utente;

— che con D.G.R. n. 265 del 14 maggio 2007 è stata approvata la quota di partecipazione degli utenti, riferita alla quota relativa al Fondo Sociale Regionale, ospiti delle Case Protette per Anziani e per Disabili Mentali.

RAVVISATA la necessità di uniformare i criteri di partecipazione degli utenti anziani e disabili, sia in caso di ricovero in Casa Protetta, che in caso di ricovero in RSA, anche per non creare disparità di trattamento che sarebbe assolutamente priva di fondamento.

TENUTO conto

— che è necessario modificare la D.G.R. n. 695/2003, nella parte della descrizione della quota a carico dell'utente;

— che le Aziende Sanitarie, mediante le U.V.T., dispongono, e autorizzano il ricovero nelle RSA, e che precedentemente all'entrata in vigore della Legge regionale 22/2007, erano le stesse AA.SS. a quantificare la quota a carico dell'utente, sulla base delle disposizioni impartite dalla D.G.R. 695/2003.

CONSIDERATO

— che è corretto estendere le modalità di partecipazione alla spesa sociale prevista con D.G.R. 265/2007 per gli anziani e disabili ricoverati nelle Case Protette, anche per quelli ricoverati nelle RSA;

— che ai fini della determinazione della spesa a carico dell'utente ricoverato nelle RSA per anziani e RSA disabili della Regione Calabria stabilisca, pertanto, quanto, segue:

1. il reddito netto mensile dell'assistito, in base al quale calcolare la quota di spesa a suo carico, potrà essere desunto, a richiesta dell'interessato, dall'«Indicatore della Situazione Economica», calcolato dall'I.N.P.S., di cui ai Decreti Legislativi n. 109 del 31/3/1998, n. 124 del 29/4/1998, n. 130 del 3 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente certificato;

2. in ogni caso, per determinare il reddito personale dell'utente si deve far riferimento a tutte le sue entrate, provenienti da beni immobili e/o risorse finanziarie; non solo, dunque, in riferimento ai redditi soggetti all'Irpef, ma anche a quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail, altre

rendite vitalizie a qualsiasi titolo percepite, pensioni di guerra, ecc.) e a quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.);

3. per ogni utente è stabilita una quota esente pari ad € 250,00 mensili, che deve in ogni caso rimanere nella sua personale disponibilità;

4. per ogni persona a carico dell'utente, qualora il reddito complessivo, risultante dalla somma dei redditi propri e di quelli del coniuge e/o delle persone a suo carico, non superi € 12.129,91 annui, viene applicata una ulteriore esenzione di € 250,00;

5. per reddito mensile netto, fino a € 1.000,00: al reddito dell'utente va applicata l'aliquota del 70% (quota massima a carico dell'utente pari ad € 525,00);

6. per reddito mensile, netto, da € 1.001,00 in poi: al reddito dell'utente va applicata l'aliquota dell'80% (sulla parte di reddito eccedente € 1.000,00 si applica l'aliquota dell'80%; tale importo si somma alla quota massima dovuta per la fascia precedente, ossia ad € 525,00);

7. l'importo massimo che l'utente può corrispondere, quale compartecipazione al pagamento della retta omnicomprensiva, è pari al 30% del costo della retta giornaliera stabilito per RSA anziani e RSA disabili;

8. per tutti i ricoveri in RSA anziani e RSA disabili l'obbligo alla compartecipazione al pagamento della retta inizia dal 1° giorno di ricovero;

9. gli importi relativi agli emolumenti degli utenti, sui quali calcolare le quote a loro carico, devono essere arrotondati all'euro superiore, se i centesimi sono pari o superiori a 50, all'inferiore se i centesimi sono inferiori a 50;

10. resta fermo che tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc.) legate allo stato di salute degli utenti, se percepite, devono essere corrisposte per intero alla struttura ospitante. Tali somme concorrono al pagamento della retta, sempre nei limiti massimi degli importi complessivi sopra stabiliti, e vanno considerate dalla Azienda Sanitaria in sede di calcolo del saldo dovuto alla struttura.

VISTO il D.P.C.M. 14/2/2001 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione socio-sanitaria».

VISTA la Legge quadro dell'8/11/2000, n. 328, recante: «Un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

VISTA la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, recante: «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

VISTA la Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, recante: «Piano regionale per la Salute 2004/2006».

VISTI i Decreti Legislativi n. 109 del 31/3/1998 e n. 124 del 29/4/1998 e, n. 130 del 3 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il D.P.R. n. 445/2000.

VISTA la D.G.R. n. 685/2002.

VISTA la D.G.R. n. 695/2003.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e ritenuta la propria competenza.

SU conforme proposta del Presidente della Giunta Regionale, sulla stregua della istruttoria compiuta dal Dirigente Generale del Dipartimento competente, che si è espresso sulla regolarità del presente atto,

a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che, qui di seguito, si intendono riportate:

— Di modificare la D.G.R. 695/2003 nella parte della determinazione della partecipazione dell'utente alla spesa.

— Di disporre che ai fini della determinazione della quota a carico dell'utente ricoverato nelle RSA per Anziani e RSA per Disabili della Regione Calabria, le AA.SS. procedano, al momento della autorizzazione al ricovero, nel seguente modo:

— il reddito netto mensile dell'assistito, in base al quale calcolare la quota di spesa a suo carico, potrà essere desunto, a richiesta dell'interessato, dall'«Indicatore della Situazione Economica», calcolato dall'I.N.P.S. di cui ai Decreti Legislativi n. 109 del 31/3/1998, n. 124 del 29/4/1998, n. 130 del 3 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente certificato:

— in ogni caso, per determinare il reddito personale dell'utente si deve far riferimento a tutte le sue entrate, provenienti da beni immobili e/o risorse finanziarie; non solo, dunque, in riferimento ai redditi soggetti all'Irpef, ma anche a quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL, altre rendite vitalizie a qualsiasi titolo percepite, pensioni di guerra, ecc.) e a quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.);

— per ogni utente è stabilita una quota esente pari ad € 250,00 mensili, che deve in ogni caso rimanere nella sua personale disponibilità;

— per ogni persona a carico dell'utente, qualora il reddito complessivo, risultante dalla somma dei redditi propri e di quelli del coniuge e/o delle persone a suo carico, non superi € 12.129,91 annui, viene applicata una ulteriore esenzione di € 250,00;

— per reddito mensile netto, fino a € 1.000,00: al reddito dell'utente va applicata l'aliquota del 70% (quota massima a carico dell'utente pari ad € 525,00);

— per reddito mensile, netto, da € 1.001,00 in poi: al reddito dell'utente va applicata l'aliquota dell'80% (sulla parte di reddito eccedente € 1.000,00 si applica l'aliquota dell'80%; tale importo si somma alla quota massima dovuta per la fascia precedente, ossia ad € 525,00);

— l'importo massimo che l'utente può corrispondere, quale compartecipazione al pagamento della retta onnicomprensiva, è pari al 30% del costo della retta giornaliera stabilito per RSA anziani e RSA disabili;

— per tutti i ricoveri in RSA anziani e RSA disabili l'obbligo alla compartecipazione al pagamento della retta inizia dal 1° giorno di ricovero;

— gli importi relativi agli emolumenti degli utenti, sui quali calcolare le quote a loro carico, devono essere arrotondati all'euro superiore, se i centesimi sono pari o superiori a 50, all'inferiore se i centesimi sono inferiori a 50;

— resta fermo che tutte le indennità, (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc.) legate allo stato di salute degli utenti, se percepite, devono essere corrisposte per intero alla struttura ospitante. Tali somme concorrono al pagamento della retta, sempre nei limiti massimi degli importi complessivi sopra stabiliti, e vanno considerate dalla Azienda Sanitaria in sede di calcolo del saldo dovuto alla struttura.

— Di precisare che si intende revocata ogni precedente disposizione in contrasto con quanto definito con il presente atto.

— Di dare mandato al competente Settore Politiche Sociali del Dipartimento «Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali» ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione.

— Di autorizzare la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

(N. 52 — gratuito)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 846

Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001 – Art. 24 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei revisori dell'Azienda Calabria Lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 19 della L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001 che istituisce con sede in Reggio Calabria l'Azienda Calabria Lavoro, quale Ente pubblico economico strumentale della Regione.

Visto l'art. 21 della L.R. n. 5/2001 che individua gli organi dell'Azienda, il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Visto il comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 5/2001 che demanda alla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, la nomina dei componenti il collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.

Vista la D.G.R. n. 442 del 28 giugno 2004 con la quale la Giunta regionale ha nominato i membri del Collegio dei revisori e che gli stessi durano in carica tre anni.

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo collegio dei Revisori per scadenza del precedente mandato.

Atteso che la competenza a nominare il collegio di che trattasi è demandata alla Giunta Regionale.

Che i componenti del Collegio sono da individuarsi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.